

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

1^a (Presidenza e interno)

e

11^a (Igiene e sanità)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente della 11^a Comm.ne
CAROLI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
la sanità Maria Pia Dal Canton.*

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

« **Interventi per gli handicappati psichici, fisici, sensoriali ed i disadattati sociali** » (1167), d'iniziativa popolare.

(Esame e rinvio).

Sul disegno di legge svolge, a nome della 11^a Commissione, un'ampia relazione il relatore Rosa. Egli esordisce compiacendosi che un elevato numero di cittadini, sensibili ad un problema fra i più toccanti per i suoi aspetti umani e sociali, abbiano voluto formulare una concreta proposta legislativa. Afferma quindi che il problema degli han-

dicappati psichici, fisici, sensoriali e dei disadattati sociali è stato da tempo avvertito dai legislatori e dai politici e si è imposto alla coscienza di genitori, educatori, medici e di quanti sentono di dover contribuire ad alleviare le sofferenze materiali e morali di quella parte dell'umanità più debole e bisognosa di cure: i bambini e gli adolescenti minorati.

A giudizio del relatore, si appalesa pertanto l'urgente ed indifferibile necessità di affrontare il problema in una forma la più organica e coordinata possibile, mentre finora l'organizzazione statale in questo campo non ha compiutamente operato per la totale o parziale reintegrazione delle capacità lavorative ed il riadattamento al contesto sociale dei soggetti handicappati. Ciò spiega — egli prosegue — la presentazione di provvedimenti in numero sempre maggiore anche in questa legislatura: in particolare i disegni di legge n. 1, d'iniziativa della senatrice Dal Canton ed altri, n. 894, d'iniziativa del senatore Dindo ed altri, numero 1750, a firma del senatore Ossicini, dai quali è dato rilevare, a suo parere, una nuova e più matura coscienza dei doveri e dei compiti della comunità.

Dopo aver riportato alcuni dati statistici circa il numero dei minori handicappati

esistenti in Italia — rilevazione, egli afferma, non facile, anche per la resistenza di tante famiglie ad accettare un giudizio negativo specie sull'intelligenza dei figli — il senatore Rosa fa presente come ci si trovi di fronte ad una massa enorme di soggetti, anche adulti, che attendono un indifferibile aiuto per evitare un naufragio personale e sociale, aiuto tanto più doveroso in quanto si tratta di persone che non sono in grado di reclamare i loro diritti nè di far sentire le loro voci. Precisa, che, anche prescindendo dall'aspetto morale e giuridico del problema, occorre tener conto del fatto che, qualora gli handicappati e i disadattati non venissero resi autonomi e recuperati alla produttività, resterebbero per l'intera vita un carico sociale passivo negli ospizi, negli ospedali e nelle carceri.

Soffermandosi sul settore dell'infanzia, il relatore ricorda che la scienza e l'esperienza hanno concordemente accertato che i bambini piccoli dimostrano migliori possibilità di ricupero, mentre, progredendo con gli anni, la loro struttura psichica diventa più rigida, le disarmonie e le insufficienze si fissano in modo definitivo. Per questa ragione — egli sostiene — è necessario che l'opera di ricupero cominci il più presto possibile e ciò pone il problema della diagnosi precoce nonchè del *dépistage* sistematico nella prima infanzia.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di eliminare lo stato di disordine attualmente esistente, costituito prevalentemente dallo svilupparsi di iniziative isolate prese da vari enti, il relatore insiste sull'opportunità di creare degli istituti universitari di neuropsichiatria infantile, che dovrebbero svolgere attività clinico-scientifica e didattica per gli studenti ed anche preparare il personale laureato o diplomato che dovrà interessarsi a questo ramo dell'assistenza.

Il senatore Rosa indica quindi alcuni aspetti sostanziali del disegno di legge che, a suo giudizio, appaiono lacunosi e suscitano pertanto perplessità. In particolare, egli accenna alla mancata indicazione dell'autorità e del metodo idoneo a stabilire la presenza in un soggetto di disturbi comportamentali o caratteriali tali da non consen-

tirne l'inserimento nella vita familiare, scolastica, lavorativa e sociale; l'istituzione di scuole medie speciali al posto di classi speciali; la classificazione degli handicappati secondo il loro rendimento lavorativo, per la difficoltà di stabilire il rendimento medio al quale si fa riferimento nel provvedimento; il criterio di giustizia distributiva per quei soggetti che hanno incapacità totale o permanente al lavoro, i quali non verrebbero ad avere la possibilità di optare per la soluzione più favorevole (minimo di salario o pensione di reversibilità dei genitori qualora ne abbiano il godimento); il silenzio sul destino degli enti privati e sul diritto ad una loro eventuale sopravvivenza.

Aggiunge che il provvedimento, pur sotto molti aspetti apprezzabile, desta perplessità anche sul piano delle concrete possibilità di attuazione, ove si tenga in debito conto la realtà finanziaria estremamente pesante degli enti locali, che già ora non sono assolutamente in grado di far fronte ai notevolissimi oneri conseguenti ai molti compiti cui sono chiamati ad adempiere. A suo giudizio, sarebbe pertanto consigliabile attendere che l'ordinamento regionale venisse compiutamente realizzato e che di esso fosse dato conoscere gli orientamenti e le determinazioni in materia di assistenza agli handicappati e ai disadattati; è del pari consigliabile attendere la concreta istituzione di quel Ministero dell'assistenza sociale a cui il disegno di legge all'esame fa frequente riferimento.

In sostanza — egli afferma — anche se il provvedimento in titolo presenta senza dubbio indicazioni e innovazioni sostanziali degne di considerazione, esso, nel perseguire il fine di dare origine e organicità all'attuale situazione assistenziale italiana, finisce per smarrirsi in un corpo complesso e aggrovigliato di disposizioni e di realizzazioni. Il senatore Rosa raccomanda l'istituzione di un organo, del tipo di quello previsto dal disegno di legge n. 1431, d'iniziativa del senatore Perrino che, senza richiedere particolari oneri finanziari, possa realizzare il coordinamento e assicurare una organica strutturazione del settore secondo le giuste istanze avanzate dagli interessati. Raccomanda, al-

tresi, di procedere in modo razionale, nominando al momento opportuno, un comitato ristretto incaricato di predisporre un testo unificato da sottoporre alle Commissioni riunite.

Riferisce quindi, a nome della 1^a Commissione, il senatore Treu. La relazione premessa al disegno di legge — egli osserva — illustra ampiamente la gravità del problema e le dolorose conseguenze sociali, civili e morali che derivano ad una vasta gamma di soggetti.

Aggiunge che uno degli aspetti più positivi del provvedimento è costituito dalla rilevazione — anche se non aggiornata — e dalla vasta documentazione giuridico-sanitaria e sociale del fenomeno che prospetta ai legislatori la necessità e l'urgenza di provvedimenti organici e completi. Ciò, a suo giudizio, rappresenta già un notevole punto a favore del provvedimento, in quanto contribuisce a far sì che, alla luce di altre proposte presentate e di imminente presentazione, si possa giungere ad un testo unificato volto a distribuire organicamente competenze e mezzi a favore degli handicappati e dei disadattati in genere.

Il relatore ritiene che riserve si debbano invece avanzare sulla eccessiva semplicità — frutto, a suo parere, forse di scarsa conoscenza — per quanto riguarda le attribuzioni e la copertura degli oneri per le necessità sia di ordine preventivo che curativo e di reinserimento degli handicappati nella società. Non sono previste infatti — egli precisa — ben definite attribuzioni ai comuni, ai quali si vorrebbero accollare oneri e competenze che occorre più esattamente valutare.

Il senatore Treu ritiene inoltre di dover sottolineare la necessità di unificare la legislazione e le attribuzioni a livello nazionale nel settore, ora mal distribuite tra vari Ministeri ed Enti, di riconoscere la competenza regionale ed eventuali strutture decentrate con esatto calcolo di piani finanziari, ed infine di tener conto delle Unità sanitarie locali inquadrate nel piano di riforma sanitaria, alla quale si deve porre la massima attenzione al fine di accelerarne la realizzazione.

Conclude dichiarando che il disegno di legge, pur con le accennate riserve, merita un giudizio complessivamente favorevole in virtù soprattutto dei suggerimenti che esso fornisce e dell'azione di stimolo che è capace di esercitare per la soluzione del delicato problema.

Prende quindi la parola il senatore Ossicini, il quale esprime l'avviso che tutti i disegni di legge relativi alla materia in esame attualmente assegnati alla competenza di diverse Commissioni debbano venire discussi congiuntamente, ai fini di un efficace coordinamento e di una più ampia visione del problema.

L'oratore, pur apprezzando lo spirito che anima il disegno di legge d'iniziativa popolare all'esame, esclude che esso, per le deficienze in buona parte rilevate dai relatori possa costituire un valido punto di partenza e ritiene che non sia il caso di attendere la piena attuazione della riforma sanitaria per affrontare una ristrutturazione dell'assistenza agli handicappati. Occorre invece — a suo parere — procedere rapidamente facendo subito quanto è possibile fare.

In un breve intervento, il senatore Argiroffi afferma la necessità che per un intervento efficace occorre partire da alcuni dati precisi, in primo luogo la presenza delle Regioni, la riforma sanitaria e la prevista istituzione delle Unità sanitarie locali.

Termina preannunciando un provvedimento per l'assistenza agli handicappati, ad iniziativa del Gruppo comunista, e proponendo un rinvio della discussione.

Conclude il dibattito la rappresentante del Governo, la quale fa presente che il problema si trascina da oltre un decennio senza che si sia, fino a questo momento, potuto registrare alcun risultato concreto. Dichiarò di aderire anch'essa alla proposta della nomina di un comitato ristretto per la formulazione di un testo unificato senza attendere la creazione delle Unità sanitarie locali, in modo che si possa varare una legge-cornice che serva alle Regioni per disciplinare l'intero settore.

Infine le Commissioni danno mandato al presidente Caroli di chiedere al Presidente del Senato che i disegni di legge n. 1, attual-

mente assegnato alle Commissioni riunite 11^a e 6^a, e il disegno di legge n. 894, attualmente assegnato alla 11^a Commissione, vengono deferiti all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 11^a, al fine di poterli esaminare congiuntamente al provvedimento in titolo.

La seduta termina alle ore 12,30.

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

SUL PROCESSO VERBALE

Il senatore Fabiani rileva che dal processo verbale della seduta di ieri mercoledì 14 risulta che, su proposta del senatore Zannini, la Commissione ha dato mandato al Presidente di svolgere i passi opportuni al fine di chiedere alla Regione Emilia-Romagna il parere sulla istituzione della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 133, comma primo, della Carta costituzionale; l'oratore manifesta sorpresa perchè della decisione sopra riportata nè lui nè altri rappresentanti del Gruppo del partito comunista hanno avuto notizia.

Dopo che il presidente Tesauro ha replicato che la decisione di cui sopra è stata presa in apertura di seduta, quando ancora non era presente alcun rappresentante del Gruppo comunista, il senatore Fabiani chiede che sia messa a disposizione dei commissari la documentazione prodotta dai proponenti in occasione della presentazione del disegno di legge, al fine di accertarne la legittimità costituzionale ai sensi del succitato articolo 133.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente Tesauro comunica con rincrescimento che, secondo alcune notizie fat-

te circolare, la 1^a Commissione, in seguito ad interventi autorevoli del Governo, avrebbe modificato il parere, in un primo tempo espresso dal senatore Treu, sul disegno di legge n. 1754, concernente norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata; inoltre, il parere sarebbe stato mutilato di gravi rilievi di illegittimità costituzionale.

Tale notizia, precisa il Presidente, è destituita di qualsiasi fondamento, perchè ai lavori della Commissione è intervenuto il solo Sottosegretario per l'interno, che si è limitato a prendere atto dell'esposizione dell'estensore del parere e delle decisioni della Commissione; il parere del senatore Treu, nella sua interezza, è stato trasmesso tempestivamente alla Commissione di merito.

La Commissione, unanime, dà atto al Presidente dell'esattezza della precisazione effettuata.

IN SEDE DELIBERANTE

« **Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati** » (1757), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Bologna; Abelli ed altri; Bernardi ed altri; De Lorenzo Ferruccio; Abelli ed altri; Tozzi Condivi ed altri; Bignardi.
(Discussione ed approvazione).

Il relatore alla Commissione, senatore Del Nero, illustra ampiamente i punti salienti del disegno di legge che, oltre ad integrare le norme contenute nel decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito con modificazioni nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, stabilisce provvidenze per il reinserimento dei rimpatriati e dei profughi nelle attività economiche nazionali, detta nuove norme in materia di alloggi da assegnarsi alla categoria e contiene infine disposizioni di carattere generale e transitorie per agevolare il godi-

mento dei benefici previsti nella normativa in esame e nelle precedenti disposizioni in materia. Conclude, invitando la Commissione ad approvare il disegno di legge e rilevando che per i rimpatriati dalla Libia rimane aperto il problema degli indennizzi per beni ed interessi; ad avviso del relatore, poichè risulta che un disegno di legge d'iniziativa governativa in materia verrà proposto al Parlamento, appare opportuno sollecitarne la presentazione, invitando nel contempo il Governo ad esaminare la particolare posizione dei rimpatriati dalla Somalia, al fine di riconoscere anche ad essi la qualifica di profughi con le provvidenze che da tale qualifica derivano.

Sull'esposizione del relatore interviene il senatore Fabiani che, a nome del Gruppo comunista, manifesta anzitutto numerose perplessità su talune disposizioni del disegno di legge, che gli appaiono scarsamente efficaci; inoltre, egli rileva che i contributi e le sovvenzioni previste negli articoli 9 e 10 e destinati all'Opera per l'assistenza ai profughi italiani e dalmati ed ai rimpatriati, non possono essere considerati con favore dalla sua parte politica, che giudica l'attività dell'Opera stessa ispirata a principi ed ideali politici da lungo tempo superati.

Si passa quindi all'esame ed alla votazione degli articoli.

Il senatore Arena chiede chiarimenti sull'interpretazione da dare al primo comma dell'articolo 1. Dopo una replica del Presidente e del sottosegretario Pucci, si dichiara soddisfatto.

Successivamente il senatore Fabiani, a proposito del terzo comma dello stesso articolo, deplora che per le provvidenze in esso indicate il Governo non abbia ritenuto opportuno reperire appositi stanziamenti. Il sottosegretario Pucci assicura che in caso di necessità il Governo provvederà al rinfianziamento dell'onere.

I senatori Fabiani e Gianquinto, a nome del Gruppo comunista, dichiarano che si asterranno dalla votazione dell'articolo, perchè insoddisfatti dai chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

L'articolo 1 viene quindi approvato senza modificazioni.

Successivamente, accantonati gli articoli 2 e 3, sui quali i senatori Galante Garrone e Fabiani hanno chiesto al relatore ulteriori elementi di giudizio, si passa a discutere lo articolo 4.

Dopo breve replica del relatore Del Nero e del presidente Tesauro al senatore Arena, che aveva chiesto taluni chiarimenti sul primo comma, anche l'articolo 4 viene approvato senza modificazioni.

Sull'articolo 5 interviene quindi il senatore Gianquinto, riaffermando la necessità di finanziamenti suppletivi per garantire che i benefici accordati ai profughi non finiscano col danneggiare le categorie favorite dalle leggi 30 luglio 1959, n. 623, 15 settembre 1960, n. 1016 e 25 luglio 1952, n. 949.

Il sottosegretario Pucci ribadisce l'intendimento del Governo di fronteggiare, con eventuali rinfianziamenti, l'onere della spesa, senza pertanto danneggiare alcuna categoria.

Successivamente, la Commissione approva gli articoli 5, 6, 7 ed 8 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Accantonato poi l'esame degli articoli 9 e 10, il senatore Del Nero fornisce alla Commissione i chiarimenti richiesti in ordine agli articoli 2 e 3 che, dopo interventi dei senatori Galante Garrone e Gianquinto — il quale, a nome del Gruppo comunista, dichiara di astenersi dal voto sull'articolo 3 — vengono approvati senza modificazioni.

Si riprende l'esame dell'articolo 9.

Il senatore Sema prevede che, come del resto, a suo avviso, avverrà per quasi tutte le disposizioni del provvedimento, le norme contenute nell'articolo daranno luogo a difficoltà, a contrasti, a trattamenti discriminatori; soprattutto si dichiara contrario a che i due miliardi del contributo straordinario previsto al primo comma dell'articolo vadano all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati, perchè, asserisce, numerose ragioni di natura politica e morale e precedenti esperienze sconsigliano questa ennesima contribuzione all'Opera.

Sulle affermazioni del senatore Sema si apre un ampio dibattito, cui partecipano il Presidente, i senatori Arena, Fabiani e Gian-

quinto, il relatore Del Nero ed il sottosegretario Pucci; i senatori Fabiani e Gianquinto prospettano l'opportunità di un'indagine conoscitiva sull'attività dell'Opera in particolare, e sugli interventi assistenziali in favore dei profughi e dei rimpatriati in generale.

Infine la Commissione (dopo che i senatori Mazzaroli, Dalvit e Righetti, nel preannunciare il voto favorevole, hanno fatto presente al Governo l'esigenza che della Commissione prevista nel secondo comma sia chiamato a far parte almeno un rappresentante degli enti locali), approva, con il voto contrario dei rappresentanti del Gruppo comunista, l'articolo 9 nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Sempre con il voto contrario del Gruppo comunista, per le ragioni addotte in occasione dell'esame dell'articolo 9, viene approvato anche l'articolo 10, senza alcuna modificazione.

Parimenti senza modifiche sono quindi approvati gli articoli 11, 12 e 13.

Anche l'articolo 14, dopo che il presidente Tesauro ha chiarito al senatore Arena un dubbio circa l'efficacia della disposizione in esso contenuta, è approvato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Vengono altresì approvati senza modificazioni gli articoli da 15 a 19.

A nome del Gruppo comunista, il senatore Fabiani dichiara di essere favorevole alle provvidenze stabilite nel disegno di legge e contrario invece alla struttura del provvedimento ed agli strumenti operativi con questo posti in essere.

Richiamandosi alle lagnanze del senatore Sema, chiede un'indagine conoscitiva sui gravi episodi da questo denunciati; preannuncia l'astensione dal voto del suo Gruppo sul disegno di legge nel suo complesso.

Dopo che il presidente Tesauro ed il sottosegretario Pucci hanno rilevato che, ai fini dell'indagine conoscitiva richiesta dal senatore Fabiani, è innanzitutto indispensabile che la Commissione acquisisca gli elementi di giudizio di cui il senatore Sema ha dichiarato di essere in possesso, il disegno di legge viene approvato nel suo complesso.

PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1783

Il senatore Del Nero sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno del disegno di legge n. 1783, recante norme interpretative della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati, d'iniziativa dei deputati Villa ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

Rimane stabilito che il disegno di legge sarà iscritto all'ordine del giorno della prima seduta utile dopo quella di mercoledì prossimo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Tesauro avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 21, alle ore 17, per esaminare in sede referente i disegni di legge nn. 1351 e 1249, concernenti l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

La seduta termina alle ore 20,10.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
CASSIANI*

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pennacchini.

La seduta ha inizio alle ore 11.

IN SEDE REFERENTE

« Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 302, 303 e 656 del Codice penale » (1052-Urgenza), d'iniziativa dei senatori Tomassini ed altri;

« Abrogazione degli articoli 272 e 305 del Codice penale » (1053), d'iniziativa dei senatori Parri ed altri;

« Abrogazione degli articoli 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 278, 279, 290, 291, 292, 293, 297, 302, 303, 304, 305, 330, 331, 332, 333, 340,

502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 512, 635, secondo comma, 654, 655, 656 e 657 del Codice penale » (1080), d'iniziativa dei senatori Maris ed altri;

« Abrogazione degli articoli 269, 270, 271, 272, 273, 274, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 510, 511, 635, secondo comma n. 2, 654, 656 e 657 del Codice penale; modifica degli articoli 327, 340, 415, 610, 614, 655 dello stesso codice; disposizioni aggiuntive agli articoli 330, 331, 332, 333, 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 633, 634, 635 e 637 dello stesso Codice » (1135), d'iniziativa dei senatori Pieraccini ed altri.

« Abrogazione e modifiche di alcune norme del Codice penale » (1445).

« Abrogazione degli articoli 116, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 330, 332, 364, 553, 559, 560, 561, 562, 563, 587, 656 del Codice penale e modificazione degli articoli 290, 573 e 574 dello stesso Codice » (98), d'iniziativa dei senatori Tomassini ed altri;

« Abrogazione dei reati di vilipendio previsti dagli articoli 290 e 291 del Codice penale, abrogazione del terzo comma dell'articolo 313 e modificazione degli articoli 292 e 292-bis del medesimo codice; modificazione dell'articolo 234 e abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 392 del Codice di procedura penale » (1369), d'iniziativa dei senatori Codignola e Vignola.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Ripreso l'esame dei disegni di legge, sulla base del disegno di legge n. 1445, il senatore Salari riferisce sull'articolo 12 di quest'ultimo, ricordando che la Sottocommissione (a suo tempo nominata per approfondire l'esame dei provvedimenti e per individuare le connessioni reciproche) decise di proporle l'approvazione.

Il sottosegretario Pennacchini propone di sostituire, alla prima riga, il verbo « incita » con il verbo « istiga »; dopo un breve intervento del senatore Montini, che manifesta qualche riserva su tale modificazione, la Commissione approva l'articolo 12 con l'emendamento proposto dal rappresentante del Governo.

Si riprende, successivamente, in esame l'articolo 9, che modifica l'articolo 302 del Codice penale; il senatore Maris propone la abrogazione pura e semplice dell'articolo 302 del Codice penale, ritenendo che l'istigazione a commettere un reato, per essere punibile, dovrebbe potersi materializzare in precisi atti del soggetto.

Su tale argomento si apre un dibattito: vi partecipano il senatore Finizzi (il quale si oppone alla citata proposta), Leone (il quale osserva che l'articolo 302 del Codice penale indica nell'istigazione un comportamento concreto e preciso e pertanto va mantenuto), Dal Falco (il quale dichiara di condividere i rilievi del senatore Leone, citando i casi di « istigazione » verificatisi in occasione dei fatti di Reggio e del terrorismo altoatesino), la senatrice Giglia Tedesco (la quale dichiara che sarebbe necessario modificare l'articolo 266 del Codice penale, qualora si volesse approvare l'articolo 9 nel testo del disegno di legge n. 1445), il sottosegretario Pennacchini (il quale dichiara di essere favorevole all'approvazione senza modifiche dell'articolo 9 del disegno di legge n. 1445 e di essere radicalmente contrario alla modifica dell'articolo 266 del Codice penale). Successivamente la Commissione non approva la soppressione dell'articolo 266 del Codice penale proposta dal Gruppo comunista nè la proposta del senatore Petrone di modificare lo stesso articolo 266 inserendo la parola « militari » dopo la parola « leggi » alla prima riga e sopprimendo le parole da « ovvero » fino alle parole « doveri militari ». Dopo un intervento del sottosegretario Pennacchini, si approvano senza modifiche (con il voto contrario dei senatori del Gruppo comunista), gli articoli 9, 13, 14 e 15.

La Commissione, quindi, approva la modifica dell'articolo 327, contenuta nel disegno di legge Pieraccini, e dell'articolo 656 del Codice penale (entrambe proposte, a suo tempo, dalla Sottocommissione).

Infine, dopo che il rappresentante del Governo ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, si accoglie la proposta della Sottocommissione di abrogare gli articoli 279 e 292-bis del Codice penale, mentre non si approva la proposta di abrogazione dell'articolo 293 (cui si è opposto il rappresentante del Governo).

Infine la Commissione (dopo aver rinviato l'eventuale revisione degli articoli del Codice penale, concernenti il diritto di sciopero, al momento in cui verrà esaminato il disegno di legge n. 351-bis) conferisce al senatore Salari il mandato di predisporre la relazione favorevole per l'Assemblea.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 21 luglio 1971, alle ore 10, in sede referente per il seguito dell'esame del disegno di legge numero 1646 (concernente nuova disciplina delle associazioni e delle fondazioni culturali e di ricerca scientifica) nonché per l'esame del disegno di legge n. 54 (concernente la estensione alle diffusionsi radiotelevisive del diritto di rettifica previsto dalla legge sulla stampa), ed in sede deliberante per la discussione del disegno di legge n. 1765 (concernente modificazioni all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari).

La seduta termina alle ore 13,15.

FINANZE E TESORO (5°)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
MARTINELLI*

Intervengono il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Taviani, il Ministro del tesoro Ferrari-Aggradi, i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio Di Vagno e per il tesoro Picardi.

La seduta ha inizio alle ore 12,45.

IN SEDE REFERENTE

« **Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno** » (1525).

(Esame di emendamenti presentati in Assemblea).

Il presidente Martinelli comunica i motivi che hanno indotto il Presidente del Senato a rinviare alla Commissione l'esame del disegno di legge, a norma dell'articolo 100 del Regolamento. Successivamente, il relatore Cifarelli illustra i motivi sostanziali che hanno reso necessario un nuovo approfondimento della questione in Commissione: l'emendamento del Governo (14. 6)

aumentava lo stanziamento di 200 miliardi, mentre l'emendamento del senatore Scardaccione (14. 9) prevedeva uno stanziamento aggiuntivo di 2.060 miliardi e l'emendamento 15.1 dei senatori comunisti suggeriva una divisione diversa del meccanismo di finanziamento della legge.

Il ministro Taviani, premesso che il Governo non può aumentare ulteriormente lo stanziamento, suggerisce una modifica all'emendamento 14.7, proposto dai senatori De Vito ed altri per rendere più vincolante l'obbligo della Cassa per il Mezzogiorno di procedere alla completa realizzazione dei programmi approvati alla data di entrata in vigore della legge.

Inoltre, il rappresentante del Governo propone anche un nuovo testo dell'emendamento 14.6 in modo da riservare prioritariamente all'agricoltura e alle opere civili indicate nella legge 15 aprile 1971, n. 205, un'aliquota di 600 miliardi dello stanziamento globale per la dotazione della Cassa del Mezzogiorno.

Tali proposte sono accolte dal senatore Scardaccione, in quanto ritiene che ciò possa assicurare la continuità dell'intervento straordinario in attesa dei progetti speciali.

Il senatore Fortunati osserva che l'attribuzione della parte residua dei 600 miliardi al Fondo di cui all'articolo 9 della legge finanziaria regionale (attribuzione prevista nell'emendamento governativo) pone anche problemi di ripartizione tra le regioni, oltre che quello di stabilire la sorte di tali disponibilità nel caso di mancata creazione del fondo.

In proposito il senatore De Luca rileva che i criteri di ripartizione potranno essere quelli generali o, comunque, tali da assicurare che le disponibilità siano attribuite alle Regioni meridionali; egli, inoltre, suggerisce che nell'emendamento del Governo l'espressione « le somme residue » sia sostituita dall'altra « le somme non impegnate ».

Il senatore Morlino chiarisce che il problema posto dal senatore Fortunati sussiste, ma che non può essere in questa sede risolto dal momento che la norma che istituisce il fondo per le Regioni ha carattere programmatico e il funzionamento di esso dovrà essere regolato in seguito.

Dopo che il senatore Antonino Maccarrone ha affermato che i rilievi del senatore Morlino dovranno essere ripetuti in Assemblea, il senatore Pirastu espone l'avviso contrario dei senatori comunisti al nuovo testo del Governo. Questo è accolto invece dal relatore Cifarelli, che si pronuncia a favore anche della modifica proposta dal senatore De Luca.

Dopo richieste di chiarimenti dei senatori Scardaccione e De Vito, prende la parola il Ministro del tesoro. L'onorevole Ferrari-Agradi, ribadita l'importanza della questione meridionale e sottolineato il rilievo dello sforzo fatto dal Governo, per risolverle, afferma che gli stanziamenti proposti sono il risultato di una attenta valutazione dei programmi di settore e generali per lo sviluppo del Mezzogiorno. Dopo aver posto in rilievo la concessione di un ulteriore stanziamento di 200 miliardi nel corso del dibattito al Senato, l'oratore suggerisce anche si possa aumentare la dotazione complessiva della Cassa di 250 miliardi, riducendo di pari importo lo stanziamento dell'articolo 8 per i finanziamenti agevolati.

La Commissione approva quindi l'emendamento 14.6, con le modifiche proposte dall'onorevole Taviani e con una aggiunta che assorbe anche l'emendamento 14.4 (dei senatori De Vito ed altri) nonché il nuovo testo dell'emendamento 14.7.

La seduta termina alle ore 14.

LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E MARINA MERCANTILE (7^a)

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1971

*Presidenza del Presidente
TOGNI
e del Vice Presidente
AVEZZANO-COMES*

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Lauricella e il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Zannier.

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata** » (1754), approvato dalla Camera dei deputati;

« **Agevolazioni per l'edilizia** » (299);

« **Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato** » (418), d'iniziativa dei senatori Andò ed altri;

« **Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane** » (532), d'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri;

« **Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione** » (1579), d'iniziativa dei senatori Maderchi ed altri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il presidente Togni dà lettura del parere trasmesso dalla 1^a Commissione permanente.

La Commissione prosegue quindi l'esame del disegno di legge n. 1754.

Il ministro Lauricella, sciogliendo le riserve espresse nella seduta di ieri, dichiara di non poter accogliere l'emendamento dei senatori Perri ed altri al terzo comma dell'articolo 4, mentre accetta l'emendamento illustrato ieri dal senatore Raia al secondo comma dell'articolo 5.

Dopo un intervento del senatore Perri — il quale ribadisce che la mancata modifica dell'articolo 4 nel senso da lui proposto impedirà in pratica agli Istituti autonomi delle case popolari di appaltare tutti i lavori di cui ai programmi del primo comma dello stesso articolo — l'emendamento è respinto dalla Commissione, che approva l'articolo senza modifiche.

È poi accolto l'articolo 5 con l'emendamento proposto dai senatori Raia ed altri.

Il presidente Togni illustra quindi una serie di emendamenti all'articolo 6 — riguardante la composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale degli istituti autonomi delle case popolari — miranti a ridurre i componenti di detti collegi, in numero comunque differenziato a seconda che gli istituti in questione operino

in territori con popolazione inferiore o superiore a 1.000.000 di abitanti.

I senatori Abenante, Catalano, Raia e Maderchi si dichiarano contrari agli emendamenti proposti, mentre il senatore Bonazzi si dichiara favorevole al solo emendamento col quale si precisa che i rappresentanti sindacali nel consiglio di amministrazione saranno nominati dalla Giunta provinciale su terne proposte dalle relative organizzazioni.

Detti emendamenti sono quindi approvati.

Il senatore Perri ritira i propri emendamenti all'articolo 6, riservandosi di ripresentarli in Assemblea.

L'articolo 6 è infine approvato nel testo emendato.

Dopo interventi dei senatori Abenante e Maderchi, che si dichiarano contrari, nonché del senatore Alessandrini, il ministro Lauricella si riserva di far conoscere il proprio avviso su un articolo aggiuntivo *7-bis*, presentato dai senatori Cifarelli ed altri, nel quale si prevede il trasferimento alle Regioni delle competenze in materia urbanistica.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8, contenente un'ampia delega al Governo, in tema, tra l'altro, di ristrutturazione degli enti edilizi, di riordinamento del sistema di riscossione dei contributi versati per la costruzione di case per lavoratori, di unificazione dei criteri di assegnazione degli alloggi economici e popolari.

Dopo le dichiarazioni del Ministro, i senatori Perri e Rotta ritirano i propri emendamenti.

Il senatore Tanga propone di prevedere nella lettera *f*) che il personale degli enti edilizi da sopprimere sia trasferito non solo agli IACP ed alle Regioni, ma anche agli «enti ed organismi che assumono parte delle attività che scaturiscono dalla presente legge».

Dopo un intervento del senatore Maderchi (il quale dichiara di condividere le preoccupazioni che hanno animato il senatore Tanga nel formulare l'emendamento) e del ministro Lauricella, la lettera *f*) è accolta, sostituendosi le parole «in ruolo secondo le previsioni degli organici approvati alla

data dell'11 marzo 1971» con le altre «in servizio alla data dell'11 marzo 1971».

È inoltre approvato — dopo interventi dei senatori Genco (il quale ribadisce in questa circostanza l'opportunità di una «anagrafe» edilizia), Alessandrini, Abenante e Piccolo — l'emendamento illustrato ieri dal senatore Tansini e successivamente accantonato.

L'articolo 8 è quindi accolto con l'intesa — su suggerimento del senatore Andò — che la delega in esso prevista ricomprenderà anche quella contenuta nell'articolo 71.

Il senatore Perri, nel rilevare l'ampia ed indeterminata estensione delle facoltà di esproprio contenuta nell'articolo 9, illustra due emendamenti tendenti ad eliminare possibili arbitri in questo campo.

Anche il senatore Genco dichiara di considerare eccessive le norme contenute nell'articolo 9, mentre il ministro Lauricella sottolinea che tali disposizioni trovano piena giustificazione nel quadro delle finalità del provvedimento.

Respinti gli emendamenti, che il presentatore si riserva di riproporre in Assemblea, la Commissione accoglie l'articolo 9.

Il senatore Perri non insiste per la votazione di due emendamenti all'articolo 10, che, dopo brevi interventi dei senatori Genco e Alessandrini circa l'insufficiente pubblicità quivi prevista per il procedimento di esproprio, è approvato.

(La seduta, sospesa alle ore 13,45, viene ripresa alle ore 18,15).

Il senatore Perri ritira i propri emendamenti agli articoli 11 e 12.

Senza discussione, viene accolto l'articolo 13, con due emendamenti proposti ed illustrati dal senatore Togni, ed ai quali si sono dichiarati contrari i senatori dei Gruppi comunista, del partito socialista di unità proletaria e della sinistra indipendente.

È successivamente approvato l'articolo 14, con un emendamento proposto dal senatore Togni, al quale si sono dichiarati contrari i senatori dei Gruppi comunista, del PSIUP e della sinistra indipendente.

Il senatore Perri illustra un proprio emendamento sostitutivo dell'articolo 16 (nel quale si stabiliscono i criteri per la determinazione dell'indennità di espropriazione, anche per le aree comprese nei centri edificati ed in quelle delimitate come centri storici dagli strumenti urbanistici): premesso che l'articolo è, a suo avviso, viziato di incostituzionalità, in quanto manca il « giusto ristoro » richiesto dalla Corte costituzionale allorché si procede all'espropriazione immobiliare, il senatore Perri fa presente che l'emendamento da lui presentato prevede criteri più equitativi soprattutto per i casi di esproprio di aree già edificate, rinviando alle disposizioni contenute nella legge per il risanamento della città di Napoli del 1885.

Il senatore Togni illustra due emendamenti, con i quali, rispettivamente, si stabilisce che le aree espropriate nei centri storici debbono essere destinate a uso pubblico o comunque a edifici per pubblici servizi, e si sopprime, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la disposizione che prevede che si prescinde in tal caso dalla localizzazione dell'area esproprianda.

Su questi emendamenti si apre un ampio dibattito.

Il senatore Maderchi, contrario agli emendamenti, ribadisce la necessità di interventi concreti da parte dei pubblici poteri per sanare una situazione speculativa ormai insopportabile.

Il senatore Abenante, contrario anch'egli, chiede chiarimenti al Ministro, in particolare per quanto riguarda il problema di coloro che utilizzano direttamente le abitazioni di cui sono proprietari.

I senatori Genco ed Alessandrini, oltre a ribadire i dubbi di costituzionalità della norma, fanno presente l'esigenza di tutelare soprattutto i piccoli proprietari.

Dopo brevi interventi dei senatori Catalano ed Aimoni circa la portata della disposizione in relazione agli interventi per risanamento dei centri storici, il senatore Poerio, nel riaffermare l'opinione del Gruppo comunista circa la limitatezza della legge in discussione, fa presente che molti dei dubbi

(espressi peraltro dalle stesse forze di maggioranza alle quali spetta la paternità del provvedimento) non hanno ragion d'essere, in quanto saranno gli stessi enti locali che valuteranno in concreto le modalità e la portata degli interventi da effettuare; osserva inoltre che il primo degli emendamenti illustrati dal senatore Togni esula dalla materia contenuta nel comma cui si riferisce, mentre il secondo riapre la porta alla rendita fondiaria.

Anche il senatore Bonazzi si dichiara contrario agli emendamenti della maggioranza, che contrastano, a suo giudizio, con ogni sana politica urbanistica, mentre il senatore Lucchi, a titolo personale, dichiara di non condividere le ragioni che hanno determinato la presentazione degli emendamenti in questione.

Ad avviso del senatore Nencioni, che interviene successivamente, è necessario trovare una soluzione che si inquadri nei principi del nostro ordinamento giuridico: non rientra, a suo avviso, in tale ottica l'articolo 16 che, anche con i correttivi proposti, contrasta con l'esigenza del « giusto ristoro » del danno patrimoniale subito dall'espropriato, riaffermata anche dalla Corte costituzionale.

Dopo interventi del senatore Avezzano Comes (che si sofferma sulla necessità di tutelare coloro che abitano nei centri storici, oggetto degli interventi previsti nell'articolo in esame), del senatore Rotta (che ricorda le condizioni igienico-sanitarie estremamente gravi di taluni centri urbani) e del senatore Trabucchi (il quale invita a non confondere il problema del risanamento con quello, concettualmente diverso, del restauro dei centri storici), e dopo che il senatore Togni ha chiarito la portata degli emendamenti da lui presentati, il ministro Lauricella, nel sottolineare che la norma in oggetto tende ad eliminare ingiuste e ormai anacronistiche rendite di posizione, respinge i rilievi di incostituzionalità che sono riecheggianti nel corso del presente dibattito, ricordando gli oggettivi criteri di determinazione della indennità contenuti nella norma stessa nonché i correttivi ottenuti moltiplicando con determinati coefficienti il valore agrario delle aree espropriate; precisati i

motivi per cui non può essere invocata l'applicazione della legge su Napoli ai fini della espropriazione prevista nel provvedimento in esame, il Ministro dei lavori pubblici conclude dichiarandosi contrario all'emendamento del senatore Perri e favorevole agli emendamenti del senatore Togni, dei quali fornisce un'interpretazione che si inquadra negli scopi del provvedimento.

Senza ulteriore discussione, viene posto ai voti e respinto l'emendamento sostitutivo del senatore Perri, mentre sono accolti gli emendamenti del senatore Togni.

Dopo che il senatore Perri ha dichiarato di ritirare i suoi due emendamenti subordinati, l'articolo 16 è approvato nel testo emendato.

Dopo interventi dei senatori Rotta, Trabucchi e Piccolo, su proposta del ministro Lauricella, è accantonato l'articolo 17.

Il senatore Perri ritira un suo emendamento all'articolo 18 ed illustra un emendamento soppressivo dell'articolo 21 (che riguarda il diritto di prelazione spettante ai comuni sulle aree espropriate allorquando venga a cessare la destinazione pubblica delle stesse). Dopo interventi del senatore Trabucchi e del ministro Lauricella, l'articolo 21, respinto l'emendamento del senatore Perri, è approvato con due modifiche proposte ed illustrate dal senatore Togni.

Il senatore Raia propone di elevare da 150 a 450 miliardi il fondo indicato nell'articolo 23. Dopo interventi del Presidente — che sottolinea la mancanza di copertura dell'emendamento — e del Ministro dei lavori pubblici, il quale fa presente che quand'anche fosse possibile aderire alla proposta del senatore Raia, le somme da lui indicate non potrebbero essere utilizzate per ragioni tecniche, il senatore Raia non insiste per la votazione del suo emendamento, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Su richiesta del Presidente, sono accantonati gli articoli 26 e 27.

Il senatore Perri ritira un emendamento all'articolo 29, mentre il senatore Rotta, dopo aver illustrato un emendamento soppressivo dell'articolo 30, lo ritira a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministro.

Il senatore Perri ritira quindi un suo emendamento all'articolo 32 e ritira altresì, dopo un intervento del Ministro dei lavori pubblici, un emendamento all'articolo 34.

(La seduta, sospesa alle ore 20,45, viene ripresa alle ore 21,30).

Su richiesta del Presidente è rinviato lo esame dell'articolo 35.

Sono respinti quindi due emendamenti presentati dai senatori Perri ed altri, rispettivamente agli articoli 36 e 39, ed è accolto un emendamento presentato dai senatori Togni, Tansini ed altri per sopprimere la dizione « di norma » contenuta nell'articolo 44.

Successivamente la Commissione non accoglie due emendamenti sostitutivi presentati all'articolo 45 dai senatori Raia, Lino Venturi ed altri, ed approva invece un emendamento aggiuntivo proposto all'articolo 48 dai senatori Togni, Tansini ed altri.

Dopo che il senatore Perri ha ritirato un emendamento soppressivo presentato all'articolo 48, è accolta (con un ampio dibattito, cui partecipano i senatori Abenante, Piccolo, Alessandrini, il presidente Togni e il ministro Lauricella), la proposta dei senatori Togni, Tansini ed altri di sopprimere il terzo e il quarto comma dell'articolo 52.

Accolto quindi un emendamento sostitutivo della lettera a) dell'articolo 54, presentato dai senatori Togni, Tansini ed altri, viene ritirato dal senatore Perri un emendamento aggiuntivo allo stesso articolo. Respinto poi un emendamento proposto dai senatori Perri ed altri per sopprimere il secondo comma dell'articolo 55, vengono ritirati dagli stessi senatori due emendamenti presentati al primo comma dell'articolo 56.

Successivamente la Commissione accoglie un emendamento sostitutivo proposto all'articolo 56 dai senatori Togni ed altri e rinvia l'esame dell'articolo 60.

Accolti quindi due emendamenti presentati dai senatori Togni, Tansini ed altri, rispettivamente agli articoli 62 e 63, la Commissione esamina un terzo emendamento proposto dagli stessi senatori all'articolo 64; dopo una breve discussione, cui partecipano i senatori Piccolo, Abenante, Alessandrini e il ministro Lauricella, l'emenda-

mento viene ritirato dai proponenti. Viene altresì ritirato dal senatore Perri un emendamento al primo comma dell'articolo 64.

Dopo aver approvato una modifica di carattere formale al primo comma dell'articolo 64, proposta dal presidente Togni, la Commissione non accoglie due emendamenti sostitutivi presentati all'articolo 66, rispettivamente dai senatori Raia, Lino Venturi ed altri, e Perri ed altri.

Infine, dopo che la Commissione ha accantonato l'articolo 67, il senatore Perri ritira un emendamento all'articolo 72.

Il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, venerdì 16 luglio, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 23,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
OLIVA

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

Il presidente Oliva, accertata la mancanza del numero legale, sospende la seduta per un'ora, ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento.

(La seduta, sospesa alle ore 17,30, viene ripresa alle ore 18,30).

Alla ripresa, non risultando la Commissione in numero legale, il Presidente toglie la seduta annunciando che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 21 luglio, alle ore 17.

La seduta termina alle ore 18,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna

GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1971

Presidenza del Presidente
MEDICI

La seduta ha inizio alle ore 11,30.

La Commissione prosegue l'esame dello schema di relazione generale predisposto dal Presidente.

Intervengono nel dibattito, in merito a temi di carattere generale o a proposte di specifici emendamenti, i senatori Guanti, Pala e Sotgiu e i deputati De Leonardis, Marras, Molè, Pazzaglia, Pirastu e Pitzalis.

La seduta termina alle ore 13,10.

ERRATA CORRIGE

Nelle « Sedute delle Commissioni » del 14 luglio 1971 (6^a Commissione permanente: Istruzione), a pagina 35, seconda colonna, dopo il quarto capoverso, inserire la seguente riga: « Si astiene il senatore Spigaroli »; e a pagina 36, prima colonna, dopo la quinta riga, inserire il seguente capoverso:

« Dopo un intervento del senatore Limoni, il senatore Dinaro, con un proprio emendamento, propone l'unificazione dell'ammontare del compenso nell'unica misura di lire 200 mila per entrambe le categorie considerate e senza distinzioni fra attività svolta in sede o fuori sede. Intervengono per chiarimenti i senatori Romano e Pellicanò, e quindi il relatore avverte di non consentire con l'emendamento, su cui il sottosegretario Rosati invita il proponente a non insistere. Messo ai voti, infine, l'emendamento non è accolto ».

A pagina 43, prima colonna, primo capoverso (seduta della 9^a Commissione permanente: Industria), il titolo del testo unificato dei disegni di legge nn. 651/872/

1622 va rettificato nel seguente: « Abrogazione dell'articolo 95 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riguardante il numero degli esercizi autorizzati alla vendita o consumo di bevande alcoliche ».

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

1^a (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

e

2^a (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

Venerdì 16 luglio 1971, ore 10

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

BERMANI ed altri. — Norme sui giudizi davanti alla Corte dei conti in materia di pensioni (91).

5^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Venerdì 16 luglio 1971, ore 9,30 e 17,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1657) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524) (*Rinviato alla Commissione il 12 maggio 1971*).

3. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

4. Deputati D'ALESSIO ed altri; DARIDA. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

6. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

7. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

8. SPAGNOLLI ed altri. — Concessione di pensione straordinaria alla signora Tarquinia Tarquini, vedova del compositore Riccardo Zandonai (1698).

II. Esame dei disegni di legge:

1. FORMICA. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera d), del testo unico delle imposte dirette relativo alle esenzioni dall'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1203).

2. DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

3. CALEFFI ed altri. — Revisione delle misure di applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli (1077).

4. TRABUCCHI. — Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti (216).

5. MINNOCCI e CELIDONIO. — Modifica all'imposta di consumo sul gas (1250).

6. CALEFFI ed altri. — Pensione straordinaria allo scrittore Riccardo Bacchelli (1711).

7. Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (1810) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-246*).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc. 29-252*).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera: esercizi 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 42*).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-270*).

Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc. XV, n. 80*).

4. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento 29-271*).

5. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc. 29-289*).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1967 (*Documento XV, n. 40*).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1968 (*Documento XV, n. 40*).

6. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc. 29-291*).

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizio 1967 (*Documento XV, n. 82*).

7. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cas-

sa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-292*).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 93*).

8. Ufficio italiano dei cambi: esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc. XV, n. 2*).

9. Ente « Nazionale Cogne » Società per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento XV, n. 26*).

10. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc. XV, n. 27*).

11. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc. XV, n. 30*).

12. Fondo assistenza per i finanzieri: esercizi 1964-67 (*Doc. XV, n. 43*).

Fondo assistenza per i finanzieri: esercizio 1968 (*Doc. XV, n. 43*).

13. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 73*).

14. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (*Doc. XV, n. 83*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla ven-

dita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

5. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

6. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale di Santa Maria della Carità di Bologna parte dell'ex caserma « Ugo Bassi », sita in quel capoluogo (1531).

4. ZUGNO ed altri. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla Curia vescovile di Brescia il fabbricato demaniale denominato « San Giuseppe » (1515).

5. Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a contrarre mutui, anche obbligazionari, con la Cassa depositi e prestiti o con il Consorzio di credito per le opere pubbliche per la copertura del disavanzo del-

l'anno 1968; esenzione tributaria sui prestiti contratti con il Consorzio stesso dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per la copertura dei disavanzi degli anni 1968 e 1969 (1721) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. CIPELLINI ed altri. — Finanziamento degli interventi straordinari nelle zone depresse del Centro-Nord per l'anno finanziario 1971 (1647).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Venerdì 16 luglio 1971, ore 9,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie e per l'immissione nei ruoli del personale insegnante e non insegnante (822-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa dei senatori Spigaroli e Codignola — già approvato dal Senato — con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Foderaro ed altri; Pitzalis; Cavaliere; Bronzuto ed altri; Romanato ed altri; Reale Giuseppe e Meucci; Alessi; Pisoni ed altri; Riccio; Laforgia ed altri; Bronzuto ed altri; Giordano ed altri; Tantalo ed altri; Azimonti ed altri; Pavone ed altri; Moro Dino ed altri; Bronzuto ed altri; D'Antonio; Raccetti e Rognoni; Alessi; Menicacci; Giomo e Bonea; Giomo ed altri*).

2. BALDINI e CALEFFI. — Norme per conseguire l'abilitazione all'insegnamento di materie tecniche e professionali nelle scuole secondarie di secondo grado dell'ordine tecnico e professionale, per laureati in ingegneria abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (86).

3. SMURRA. — Modifica alla legge 28 luglio 1961, n. 831, a favore dei presidi di ruolo di scuola media (161).

4. SMURRA. — Integrazione alle leggi 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468, recanti norme per l'immissione degli insegnanti abilitati rispettivamente nei ruoli della scuola media ed in quelli delle scuole secondarie di secondo grado e di istruzione artistica (162).

5. SMURRA. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1966, n. 1298, concernente il Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento nella scuola media, e la determinazione delle corrispondenti classi di concorso a cattedre (165).

6. MURMURA. — Immissione in ruolo degli insegnanti laureati nella scuola secondaria di I e II grado (183).

7. DE ZAN e PAUSELLI. — Norme a favore di particolari categorie di personale tecnico delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria tecnica e professionale (237).

8. BALDINI ed altri. — Norme interpretative della legge 2 aprile 1968, n. 468, sulla immissione in ruolo degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (252).

9. DE ZAN e SPIGAROLI. — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, riguardante i titoli validi per l'ammissione alla carriera di concetto e alla carriera esecutiva nelle segreterie delle scuole secondarie di ogni ordine e grado (259).

10. MURMURA. — Validità per la scuola secondaria superiore dell'abilitazione didattica di 1° grado conseguita dai professori di lingue straniere in virtù dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955 n. 1440 (398).

11. PAPA ed altri. — Norme per l'assunzione in ruolo degli insegnanti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado (497).

12. DINARO. — Nuova disciplina per il reclutamento e l'immissione in ruolo del

personale docente degli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (498).

13. LIMONI ed altri. — Nuove norme per l'abilitazione all'insegnamento e per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria (508).

14. BLOISE. — Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 468, concernente gli insegnanti abilitati delle scuole secondarie di secondo grado (551).

15. DONATI. — Norme sul reclutamento del personale insegnante e sul conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (557).

16. FORMICA ed altri. — Disposizioni a favore del personale non insegnante di ruolo delle scuole di istruzione secondaria di primo grado e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (574).

17. BALDINI ed altri. — Modifiche alle leggi 25 luglio 1966, n. 603 e 2 aprile 1968, n. 468, per il collocamento in ruolo degli insegnanti ciechi (595).

18. SMURRA ed altri. — Norme per il reclutamento e la sistemazione nei ruoli del personale insegnante nelle scuole di istruzione secondaria (684).

19. SMURRA ed altri. — Modifiche alle classi di concorso per cattedre di istituti di secondo grado (691).

20. DEL NERO ed altri. — Abilitazione all'insegnamento della educazione fisica e norme transitorie per i corsi di formazione professionale e per gli istituti superiori di educazione fisica (722).

21. BLOISE ed altri. — Immissione dei direttori didattici e degli ispettori scolastici abilitati nei ruoli delle scuole secondarie di secondo grado (730).

22. BLOISE ed altri. — Estensione della legge 2 aprile 1968, n. 468, in favore degli insegnanti elementari immessi nel ruolo

della scuola media con legge 25 luglio 1966, n. 603 (731).

23. Deputati BIGNARDI ed altri; LETTIERI ed altri. — Estensione delle norme di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 456 (749) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

24. DINARO. — Nuove norme per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento negli istituti d'istruzione secondaria di primo e di secondo grado (849).

25. BALDINI ed altri. — Modificazioni alla legge 2 aprile 1968, n. 468, recante norme sull'immissione degli insegnanti abilitati nei ruoli della scuola secondaria di secondo grado (1378).

26. SEGRETO ed altri. — Collocamento nel ruolo ordinario della carriera di concetto degli applicati di segreteria, forniti di laurea, in servizio nei vari istituti di istruzione media e superiore (1523).

27. LA ROSA. — Norme integrative della legge 19 ottobre 1970, n. 832, concernente gli insegnanti di educazione fisica non di ruolo sprovvisti del titolo specifico (1664).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati BERSANI ed altri. — Concessione di un contributo annuo all'Università di Bologna per il finanziamento del Centro di alti studi internazionali (1478) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Modificazioni all'articolo 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, recante norme per la tutela delle cose di interesse artistico e storico (432).

III. Esame dei disegni di legge:

1. Modifica dell'articolo 22, quinto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 444, riguardante l'assunzione, attraverso esame-colloquio, delle insegnanti incaricate delle scuole materne annesse alle scuole ma-

gistrali statali nei ruoli delle insegnanti della scuola materna statale (1539).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche alla legge 13 giugno 1969, n. 282, relativa al conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria (1571).

3. BLOISE ed altri. — Provvidenze perequative in favore del personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (649).

4. SMURRA ed altri. — Istituzione degli insegnamenti di « educazione civica e stradale » e di « elementi di diritto, di economia ed educazione civica » (685).

5. FARNETI Ariella ed altri. — Istituzione della scuola pubblica per l'infanzia (931).

6. GENCO ed altri. — Modifiche e integrazioni alla legge 23 giugno 1970, n. 482, riguardante l'inquadramento nei bienni di professori di ruolo in servizio nelle classi di collegamento (1610).

7. ROMAGNOLI CARETTONI Tullia ed altri. — Comandi di professori di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria presso le Sovrintendenze alle antichità e le Sovrintendenze alle gallerie e presso musei e raccolte di particolare importanza (1652).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BLOISE ed altri. — Valutazione del servizio di ruolo ordinario prestato nella carriera inferiore dal personale di segreteria e tecnico delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (616).

2. SPIGAROLI ed altri. — Modifiche ed integrazioni alla legge 22 novembre 1961, n. 1282, relativa al riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (337).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Compenso per lavoro straordinario al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria e artistica (1119).

2. BLOISE ed altri. — Compenso per lavoro straordinario agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici (1165).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputato COTTONI. — Modifica alle norme relative ai concorsi a cattedre e agli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione degli insegnanti non vedenti (605) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Deputati EVANGELISTI ed altri. — Comando in servizio presso il Comitato olimpico nazionale italiano di insegnanti di educazione fisica (1007) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario (1595).

4. Elevazione del contributo annuo a favore dell'istituto di studi europei « Alcide De Gasperi » con sede in Roma (1278) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

Venerdì 16 luglio 1971, ore 17

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

Norme sull'espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962,

n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata (1754) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Agevolazioni per l'edilizia (299).

ANDÒ ed altri. — Finanziamenti per opere di edilizia abitativa a totale carico dello Stato (418).

MADERCHI ed altri. — Provvedimenti per la eliminazione delle baracche, tuguri e case improprie e malsane (532).

MADERCHI ed altri. — Nuove norme per l'acquisizione delle aree e per la determinazione della indennità di espropriazione (1579).

9^a Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Venerdì 16 luglio 1971, ore 10

In sede consultiva

Parere sui disegni di legge:

1. Aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale idrocarburi (1771) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Aumento del fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (1810) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna

Venerdì 16 luglio 1971, ore 10

Seguito della discussione della relazione generale.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 0,45